



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
Settore Giovanile e Scolastico

## COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

via Pitteri, 95/2 - 20134 Milano (MI)  
tel. 02.21722301 fax 02.21722302  
e-mail: [lombardia.sgs@figc.it](mailto:lombardia.sgs@figc.it)  
internet: [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

stagione sportiva 2006/2007

# COMUNICATO UFFICIALE n° 47 del 29 giugno 2007

*ULTIMO COMUNICATO STAGIONE SPORTIVA 2006/2007*

### 1.1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE CRL-SGS

Stanno giungendo in questi giorni numerose e giustificate richieste di notizie in merito all'attività della prossima Stagione Sportiva 2007/2008.

Come noto, il nuovo Statuto Federale (approvato dall'Assemblea Federale del 22/6/2007) prevede importanti innovazioni strutturali ed organizzative che toccano in modo importante le strutture periferiche della FIGC ed il Settore Giovanile in particolare.

Pertanto, in considerazione anche dei continui incontri tra le massime autorità sportive centrali atti a regolamentare in modo esaustivo, come detto, il futuro aspetto organizzativo, si ritiene doveroso segnalare che non siamo in grado, a tutt'oggi, di fornire risposte certe alle richieste avanzate.

Rimane tuttavia scontato che appena in possesso di direttive ufficiali da parte della FIGC, le stesse saranno tempestivamente comunicate.

Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione i Comunicati Ufficiali che verranno pubblicati settimanalmente e le notizie che andremo ad inserire sul sito ufficiale [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

### 1.2. COMUNICATO UFFICIALE 18/A FIGC

Decisioni del Consiglio Federale  
(Riunione del 21 giugno 2007)

1. Approvazione verbale riunione del 29 maggio 2007
2. Approvazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva
3. Approvazione dei nuovi Principi informatori per il Regolamento dell'A.I.A.
4. Visto di conformità al nuovo Regolamento dell'A.I.A.
5. Approvazione delle modifiche agli artt. 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., agli artt. 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, all'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico
6. Approvazione normativa sul tesseramento di calciatori extra-comunitari nei campionati professionistici
7. Nomina Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva
8. Delibera di fissazione del termine di presentazione delle domande di ripescaggio in Serie C2
9. Ratifica delibera d'urgenza del Presidente Federale n. 9/PF

Le decisioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 formano oggetto di appositi Comunicati Ufficiali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

### **1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A FIGC**

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica al Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27, comma 2 dello Statuto

d e l i b e r a

di emanare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub a).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

***N.B.: IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E' SCARICABILE DAL SITO WWW.FIGC.IT IN ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A DELLA SEGRETERIA FEDERALE***

### **1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A FIGC**

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica dei Principi Informatori per il Regolamento dell'AIA;
- visto l'art. 27, comma 2 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di emanare i nuovi Principi Informatori per il Regolamento dell'AIA secondo il testo allegato sub a).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

***N.B.: I PRINCIPI INFORMATORI PER IL REGOLAMENTO AIA SONO SCARICABILI DAL SITO WWW.FIGC.IT IN ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A DELLA SEGRETERIA FEDERALE***

### **1.5. COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A FIGC**

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;
- visti gli artt. 27, comma 3 e 32, comma 3 dello Statuto

d e l i b e r a

di concedere il visto di conformità al nuovo Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri secondo il testo allegato sub a).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

***N.B.: IL REGOLAMENTO AIA E' SCARICABILE DAL SITO WWW.FIGC.IT IN ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A DELLA SEGRETERIA FEDERALE***

## 1.6. COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A FIGC

Il Consiglio Federale

- esaminate le proposte di modifica degli artt. 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., degli artt. 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;
- visto l'art. 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli articoli 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il testo allegato sub a)

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**N.B.: IL TESTO COMPLETO E' SCARICABILE DAL SITO WWW.FIGC.IT IN ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A DELLA SEGRETERIA FEDERALE**

**IN PARTICOLARE, DATA L'IMPORTANZA DELLA NORMA, RIPORTIAMO DI SEGUITO IL PUNTO 3 DELL'ARTICOLO 31**

N.O.I.F.

**VECCHIO TESTO**

**Art. 31**

**I "giovani"**

3. Il calciatore "giovane", è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto. Tuttavia il calciatore in età dai 12 ai 14 anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale.

Eventuali risoluzioni del vincolo biennale, richieste per rendere il più possibile agevole lo svolgimento dell'attività del giovane calciatore, vengono inappellabilmente decise dalla Commissione Premi Preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle presenti norme.

**NUOVO TESTO**

**Art. 31**

**I "giovani"**

3. Il calciatore "giovane", è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto.

VIENE ELIMINATA LA RESTANTE PARTE

**Norma Transitoria**

**Restano invariate le scadenze per i vincoli biennali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma 3.**

## 1.7. COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A FIGC

Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- ritenuto opportuno stabilire per la prossima stagione sportiva, anche in deroga all'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- ritenuto opportuno altresì assicurare la completa applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori

d e l i b e r a

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2007 - 2008, potranno tesserare soltanto un calciatore cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. proveniente dall'estero, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., che si trasferisca all'estero, o altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. il cui contratto sia

Comunicato Ufficiale n° 47 del 29 giugno 2007

Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico

via Pitteri, 95/2 - 20134 - Milano (MI)

tel. 02.21722301 fax 02.21722302

e-mail: [lombardia.sgs@figc.it](mailto:lombardia.sgs@figc.it) internet: [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

scaduto al 30.06.2007. Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata e non potrà tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva.

I calciatori tesserati con lo status di extracomunitari che, a qualunque titolo, acquisiscono la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. vengono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari. In tal caso, la società titolare del tesseramento del calciatore divenuto comunitario, può tesserare un solo altro calciatore cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. proveniente dall'estero, a condizione che non abbia già tesserato altro calciatore extracomunitario in sostituzione di calciatore cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. trasferito all'estero o con contratto in scadenza al 30.06.2007.

B) le società promosse al Campionato di Serie A per la stagione sportiva 2007 – 2008 potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Qualora tali società avessero già calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati in numero di 3 o superiore a 3, potranno tesserare un solo calciatore, cittadino di detti paesi proveniente dall'estero, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., che si trasferisca all'estero, o altro loro calciatore di detti paesi il cui contratto sia scaduto al 30.06.2007. In tale ultimo caso, il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata e non potrà tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva.

I calciatori tesserati con lo status di extracomunitari che, a qualunque titolo, acquisiscono la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. vengono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari. In tal caso, la società titolare del tesseramento del calciatore divenuto comunitario, può tesserare un solo altro calciatore cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. proveniente dall'estero, a condizione che non abbia già tesserato altro calciatore extracomunitario in sostituzione di calciatore cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. trasferito all'estero o con contratto in scadenza al 30.06.2007.

C) i nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi in altre società di serie A nella stagione sportiva 2007 - 2008, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

D) le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva il Campionato di Serie B non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero.

E) le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva i Campionati di Serie C1 e C2 non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C2 che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva corrente.

F) le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data odierna in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di giovane di serie. In tal caso, il tesseramento, senza limitazioni numeriche, come giovani di serie di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che:

- siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non legate all'attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2007/2008.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## **1.8. COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A FIGC**

Il Consiglio Federale

- preso atto delle designazioni dei due componenti della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva formulate del Presidente del CONI;
- sentita la proposta del Presidente Federale per la nomina del Presidente e degli altri due componenti della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale

n o m i n a

la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva che sarà così composta:

Prof. Pasquale DE LISE	Presidente
Dott. Francesco Saverio BORRELLI	Componente
Prof. Cesare MIRABELLI	Componente
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI	Componente designato CONI
Dott. Raffaele SQUITIERI	Componente designato CONI

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## 1.9. COMUNICATO UFFICIALE N. 25/A FIGC

Il Consiglio Federale

- attesa la necessità di stabilire il termine perentorio entro il quale le società interessate all'eventuale ripescaggio in Serie C2 devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale N. 6/A del 3.5.2007, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C2;
- preso atto dei criteri e delle procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2007/2008 previsti dal Comunicato Ufficiale N. 43 del 20.12.2006 del Commissario Straordinario;
- visto l'art. 27 dello Statuto

d e l i b e r a

le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale ripescaggio al Campionato di Serie C2 dovranno documentare entro il **25.07.2007** di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato previsti dal Comunicato Ufficiale N. 6/A del 3.5.2007 e presentare entro il suddetto termine perentorio del **25.07.2007** apposita domanda alla L.P.S.C. e alla F.I.G.C. corredata:

- per le società retrocesse al Campionato di Serie D nella corrente stagione sportiva, da tutta la documentazione prevista dal C.U. N. 6/A del 3.5.2007 paragrafi III, IV e V, per l'ammissione al Campionato di Serie C2;
- per le società appartenenti al Settore Dilettantistico, da tutta la documentazione prevista dal C.U. N. 6/A del 3.5.2007 paragrafo VI, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C2.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2007

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## 1.10. PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI E DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

Per opportuna conoscenza degli interessati, si pubblica di seguito la delibera n. 1273 del 15/07/2004 del Consiglio Nazionale del CONI relativa ai "Principi fondamentali degli Statuti e delle Associazioni e Società Sportive".

Il Consiglio Nazionale

" d e l i b e r a

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi."

## 1.11. FINALI TORNEO PER RAPPRESENTATIVE FEMMINILE UNDER 15 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE "CAT GIOVANISSIME 92/93"

La Rappresentativa Regionale Lombardia, costituita da n° 14 giocatrici (n°7 nate nell'anno 1992 e n° 7 nate nell'anno 1993)parteciperanno alla Manifestazione "Finale Nazionale Femminile UNDER 15" che si terrà a LUZZA FORNI AVOLTRI (UD)dal 19 Luglio 2007 al 28 Luglio 2007

Le giocatrici sono convocate a disposizione della Selezionatrice Sig.ra Albini Francesca, per sostenere un allenamento nei giorni di: **Martedì 10 Luglio 2007 – Venerdì 13 Luglio 2007 – Martedì 17 Luglio 2007** , alle **Ore 17.30** presso il **Centro Sportivo "M. CASADEI" via Don Calabria,16 MILANO** , muniti di indumenti personali di allenamento e di gioco, **CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA'** (per chi non l'avesse ancora prodotto).Solo nei casi di giustificata e documentata indisponibilità del calciatore, contemplati dall'art. 76 punto 2 e 3 delle N.O.I.F. e art. 32 punto 3 del Regolamento del settore per l'attività Giovanile e scolastica, le Società sono tenute ad **avvisare tempestivamente** il Responsabile Organizzativo della Rappresentativa Regionale Sig. Griffini Angelo presso il C.R.L. S.G.S. tel. 02.21722310/11 fax 02.21722310

SOCIETA'	COGNOME NOME
COMO 2000	<b>COPPOLA KATIA – NIGRETTI SARA</b>
FIAMMA MONZA A.S.	<b>APRILE FRANCESCA</b>
MILAN A.C.F.	<b>FERRETTI MARA –PASQUALE GIOVANNA – VITALE FRANCESCA</b>
MOZZANICA	<b>INCOGNIS MELISSA – RIZZON GIULIA –</b>
ATALANTA ACF	<b>ALBORGHETTI LISA – FRIGERIO CHIARA – CAPPELLI VALENTINA</b>
REAL AMATESE MARIANO A.C.F.	<b>IACOBUCCI MARTINA</b>
TRADATE A.C.F.	<b>CATTANEO GIULIA</b>
FRANCIACORTA C.S.	<b>BARONI GIULIA – MESSALI LARA</b>
AFC INTER	<b>TOSINI SIMONA</b>

Selezionatore	C.R.L. S.G.S.	Sig.	Albini	Francesca
Allenatore	C.R.L. S.G.S.	Sig.	Ratti	Giovanni
Dirigente responsabile organizzativo	C.R.S. S.G.S.	Sig.	Griffini	Angelo
Dirigente Accompagnatore	C.R.L. S.G.S.	Sig.	Bolzani	Nella
Medico	C.R.L. S.G.S.	Dott.	Galbussera	Maria
Fisioterapista	C.R.L. S.G.S.	Sig.	Lebberini	Francesco
Massaggiatore	C.R.L. S.G.S.	Sig.	Bisceglia	Ubaldo

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 2° GRADO**

Il Giudice Sportivo CORTI Avv. Maurizio assistito dai Sostituti Giudici GAGLIO Dott. Giorgio e CAMPINI Avv. Michele, e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. COLOMBO Renzo, nella riunione del 29/06/2007 ha deliberato i seguenti provvedimenti:

**RECLAMO DELLA U.S. LANDRIANO AVVERSO LE SANZIONI COMMINATE AI PROPRI TESSERATI:  
GIOCATORI TECNICI E DIRIGENTI  
GARA U.S. LANDRIANO / A.C. BRESSANA (0-1) DEL 02.06.07 "VII TORNEO MEMORIAL GANDINI"  
CATEGORIA GIOVANISSIMI  
C.U. N.45 DEL 15.06.07 (COMITATO REGIONALE LOMBARDIA)**

**LETTI IL RECLAMO, IL REFERTO, IL SUPPLEMENTO ARBITRALE E SENTITO PERSONALMENTE LO  
STESSO ARBITRO  
IL GIUDICE DI II GRADO**

**OSSERVA**

CHE DALLA DISAMINA DEGLI ATTI RISULTA ESSERE INCONSISTENTE L'INTERPRETAZIONE DIFENSIVA DELLA SOCIETA' PERALTRO NON SUFFRAGATA DA PROVE.

GRAVE, ANZI GRAVISSIMO IL COMPORTAMENTO DEI TESSERATI DELLA U.S. LANDRIANO COLPEVOLI DI AVER CREATO UN CLIMA DA "FAR WEST".

IL DIRETTORE DI GARA, SENTITO PERSONALMENTE, CONFERMA QUANTO DICHIARATO SIA NEL REFERTO SIA NEL SUPPLEMENTO.

CHE PER L'ART. 31 "I RAPPORTI DELL'ARBITRO FANNO PIENA PROVA CIRCA IL COMPORTAMENTO DEI TESSERATI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE".

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI

**DELIBERA**

- A) DI NON ACCOGLIERE IL RECLAMO DELLA U.S. LANDRIANO
- B) DI CONFERMARE LE SQUALIFICHE DEI GIOCATORI DEL LANDRIANO: FINO AL 30.11.07 PER LUCCHINI DAVIDE; FINO AL 01.07.07 PER: RIBONI ROBERTO, FATTORI LUCA, LOCATELLI MAURO, FORTINI FRANCESCO E COGOLI ALESSANDRO; FINO AL 15.10.07 PER CECCARELLI LORENZO
- C) DI CONFERMARE L'INIBIZIONE FINO AL 31.01.08 AL TECNICO (LANDRIANO) GHIGGI LUCA E FINO AL 13.12.07 AL DIRIGENTE (LANDRIANO) CECCARELLI MAURIZIO
- D) DI CONFERMARE L'AMMENDA ALLA U.S. LANDRIANO DI € 150,00
- E) DI ADDEBITARE LA TASSA DI RECLAMO

**RECLAMO DELLA U.S.C. CASTELLANZESE AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI PROPRI TESSERATI  
VENDITTI MARIO (ALLENATORE) E RODOQUINO GRAZIANO (DIRIG.)  
GARA U.S. CASTELLANZESE / G.S. RONCALLI (0-3) DEL 21.05.07 "TORNEO ANGELO BORRI"  
CATEGORIA GIOVANISSIMI FASCIA B  
C.U. N.43 DEL 07.06.07 (COMITATO DI LEGNANO)**

**LETTO IL RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S.C. CASTELLANZESE, VISTA ED ESAMINATA TUTTA LA  
DOCUMENTAZIONE UFFICIALE COMPRESI I REFERTI MEDICI DEL GIOCATORE SERGIO ALESSANDRO  
DELLA U.S.C. CASTELLANZESE  
IL GIUDICE DI II GRADO**

**OSSERVA**

CHE DAGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI TUTTO SI E' VERIFICATO AL 22° DEL SECONDO TEMPO, A POCHI MINUTI DALLA FINE DELLA PARTITA, QUANDO IL RISULTATO ERA A FAVORE DELLA U.S.C. CASTELLANZESE.

A QUESTO PUNTO UN GIOCATORE DELLA U.S.C. CASTELLANZESE SUBISCE UN INVOLONTARIO CALCIO AL NASO DA UN AVVERSARIO, TALE DA FARLO CADERE PER TERRA E FAR SUPPORRE IL PEGGIO.

(COME SI PALESERA' POI IL RAGAZZO SERGIO ALESSANDRO VERRA' RICOVERATO AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO CON DIAGNOSI: FRATTURA OSSA NASALI).

L'ALLENATORE VENDITTI MARIO ED IL DIRIGENTE RODOQUINO GRAZIANO, ENTRAMBI DELLA U.S.C. CASTELLANZESE, SI PRECIPITANO IN CAMPO PER SOCCORRERE IL CALCIATORE MA VENGONO, SECONDO REGOLAMENTO, RIPRESI DAL DIRETTORE DI GARA.

A QUESTO PUNTO NASCE UNA SITUAZIONE OGGETTIVAMENTE DI CONTRAPPOSIZIONE: VOLANO IMPROPERI E L'ALLENATORE, ANCHE DI FRONTE AD UNA ESPULSIONE DI UN PROPRIO GIOCATORE, DECIDE INOPINATAMENTE DI RITIRARE LA PROPRIA SQUADRA DETERMINANDO LA SOSPENSIONE DELLA PARTITA.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, DATA LA SITUAZIONE PARTICOLARE PER CUI SI SONO VERIFICATI I FATTI (UN RAGAZZO SUBISCE GRAVI LESIONI FISICHE, LA SQUADRA RECLAMANTE DA VINCENTE PASSA A PERDENTE) SI

#### **DELIBERA**

- a) DI ACCOGLIERE IL RECLAMO DI CUI SOPRA
- b) DI RIDURRE LE SQUALIFICHE DI VENDITTI MARIO (ALLEN.) E RODOQUINO GRAZIANO (DIRIG.), ENTRAMBI DELLA U.S.C. CASTELLANZESE, FINO AL 30.09.07 ANZICHE' FINO AL 30.11.07
- c) DI NON ADDEBITARE LA TASSA DI RECLAMO

#### **RECLAMO DELLA F.C. CINISELLO AVVERSO LA SQUALIFICA DEI GIOCATORI PANIN MATTEO E GONZALES MASSIMILIANO**

**GARA U.S. ALDINI / F.C. CINISELLO (3-0) DEL 03.06.07 "TORNEO XX CLUB 50" CATEGORIA ALLIEVI  
C.U. N.44 DEL 08.06.07 (COMITATO REGIONALE LOMBARDIA)**

---

#### **LETTI GLI ATTI UFFICIALI ED IL RECLAMO PRESENTATO DALLA F.C. CINISELLO IL GIUDICE DI II GRADO**

#### **OSSERVA**

CHE DAGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI NON EMERGONO ATTI OGGETTIVI TALI DA POTER PRENDERE IN ESAME LA POSSIBILITA' DI UNA RIDUZIONE DELLE SANZIONI COMMINATE AI GIOCATORI DI CUI SOPRA.

GLI STESSI CON IL LORO COMPORTAMENTO MOLTO GRAVE HANNO DATO ORIGINE AD UNA SITUAZIONE IMPOSSIBILE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO E PROSEGUIMENTO DELLA GARA. ESSI SONO DA RITENERE RESPONSABILI DELLA SOSPENSIONE DELLA PARTITA AVVENUTA AL 26° DEL 2° TEMPO.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI

#### **DELIBERA**

- a) DI NON ACCOGLIERE IL RECLAMO DELLA F.C. CINISELLO
- b) DI CONFERMARE LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO (0-3) A SFAVORE DELLA F.C. CINISELLO
- c) DI CONFERMARE LE SQUALIFICHE FINO AL 30.09.07 PER IL GIOCATORE PANIN MATTEO E FINO AL 28.10.07 PER IL GIOCATORE GONZALES MASSIMILIANO, ENTRAMBI DELLA F.C. CINISELLO
- d) DI CONFERMARE L'AMMENDA DI € 80,00 ALLA F.C. CINISELLO PER IL COMPORTAMENTO TENUTO DAI PROPRI TESSERATI NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA
- e) DI ADDEBITARE LA TASSA DI RECLAMO NON INVIATA

#### **RECLAMO DELLA ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO ALLENATORE DELLA CORNA CARLO**

**GARA ACCADEMIA INTERNAZIONALE / BORGOMANERO (4-7) DEL 04.06.07 "VIGEVANO CUP 2007"  
CATEGORIA ALLIEVI  
C.U. N.45 DEL 15.06.07 (COMITATO REGIONALE LOMBARDIA)**

---

#### **LETTI GLI ATTI UFFICIALI ED IL RECLAMO PRESENTATO DALLA ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO IL GIUDICE DI II GRADO**

#### **OSSERVA**

CHE DAGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI RISULTA CHE IN VERO IL TESSERATO DELLA CORNA CARLO, ALLENATORE DELLA SQUADRA HA RIVOLTO UNA SERIE DI IMPROPERI ALL'INDIRIZZO DELL'ARBITRO E HA ANCHE AVUTO UN CONTEGNO "STRANO" A FINE PARTITA NON RIUSCENDO A "GUADAGNARE" IL TUNNEL INDICATO.

DA DIVERSI ELEMENTI E' PRESUMIBILE PENSARE CHE "DOPO UN ANNO INTENSO E NON PRIVO DI AVVERSITA' CALCISTICHE NEGATIVE CHE HANNO VISTO COINVOLTE LE SQUADRE" DELLA SOCIETA' ABBAIA CREATO IN LUI A FINE STAGIONE UN SENSO DI "SPOSSATEZZA" TALE DA INDURLO AD AVERE UN SIMILE ATTEGGIAMENTO PERALTRO MAI MESSO IN DISCUSSIONE DAI RECLAMANTI.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, CONFIDANDO IN UN SUO RIPENSAMENTO COMPORTAMENTALE CONSONO ALLA SUA POSIZIONE DI CORRETTO ALLENATORE SI

#### **DELIBERA**

- a) DI ACCOGLIERE IL RECLAMO DI CUI SOPRA
- b) DI RIDURRE LA SQUALIFICA ALL'ALLENATORE DELLA CORNA CARLO FINO AL 10.09.07 ANZICHE' FINO AL 11.10.07
- c) DI NON ADDEBITARE LA TASSA DI RECLAMO

**RECLAMO DELLA ACCADEMIA SAN LEONARDO A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA A CARICO DEL PROPRIO GIOCATORE ARBIT MOHAMED  
GARA A.C. MAGENTA / ACCADEMIA SAN LEONARDO (1-0) DEL 25.05.07 "TORNEO SOLEADO VIAGGI"  
CATEGORIA GIOVANISSIMI  
C.U. N.46 DEL 08.06.07 (COMITATO DI MILANO)**

---

**LETTI GLI ATTI UFFICIALI, IL RECLAMO, IL REFERTO ED IL SUPPLEMENTO ARBITRALE  
IL GIUDICE DI II GRADO**

#### **OSSERVA**

CHE DA ACCERTAMENTI ED ATTENTA DISAMINA DEI DOCUMENTI UFFICIALI RISULTA CHE IL CALCIATORE ARBIT MOHAMED HA COMMESSO GRAVI ATTI NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO.

INSUFFICIENTI, ANCHE SE DOVEROSE, LE SCUSE PRESENTATE ALL'ARBITRO NELLO SPOGLIATOIO A FINE PARTITA DA PARTE DEI DIRIGENTI DELLA SQUADRA DELL'ACCADEMIA SAN LEONARDO. SCUSE CHE SUBITO VENGONO AD ESSERE DEL TUTTO ANNULLATE DALLA SUCCESSIVA E CONTEMPORANEA RICHIESTA DI "LASCIAR PERDERE".

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI

#### **DELIBERA**

- a) DI NON ACCOGLIERE IL RECLAMO DELLA ACCADEMIA SAN LEONARDO
- b) DI CONFERMARE LA SQUALIFICA FINO AL 30.10.07 PER IL GIOCATORE ARBIT MOHAMED
- c) DI ADDEBITARE LA TASSA DI RECLAMO

## GIUSTIZIA SPORTIVA

### GIUSTIZIA SPORTIVA

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO

Il Giudice Sportivo Sig. REALI Geom. Franco, assistito dai sostituti Giudici Sig. NARDONE Benedetto, Sig. SCORZIELLO Carmine e Dott.ssa COTTINI Silvia e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. COLOMBO Renzo, ha deliberato, nella seduta del xx/xx/xxxx i seguenti provvedimenti.

### ALLIEVI DILETTANTI

#### IV ° TROFEO CITTA' DI LIMBIATE

##### GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA A TUTTO IL 01-07-2007

- MELLUSO MARCO Soc. LIMBIATESE Gara del 17-06-2007
- SALVADORE MATTIA Soc. PADERNOVA Gara del 17-06.2007
- DI MARTINO MARCO Soc. LIMBIATESE Gara del 17-06-2007

SQUALIFICA A TUTTO IL 8/072007

- SIGOLO VLADI Soc. ASCOB 97 Gara del 17/06/2007.

A TUTTO IL 29-07-2007

-ASTRO LORIS Soc. PADERNOVA Gara del 17-06-2007 Espulso per somma di ammonizioni ,alla notifica indirizzava all'arbitro applauso di scherno ed a fine gara attendeva lo stesso e gli rivolgeva espressione contenente grave accusa di parzialità , di interesse nella conduzione della gara accompagnata da ulteriore frase lesiva...

-MOTTA LORENZO Soc. PADERNOVA Gara del 17-06-2007 espulso per aver rivolto all'arbitro frase offensiva,alla notifica indirizzava allo stesso applauso di scherno ed a fine gara attendeva lo stesso e proferiva espressione contenente grave accusa di parzialità e di interesse nella conduzione della gara accompagnata da ulteriore frase lesiva.

##### INIBIZIONI A DIRIGENTI

A TUTTO IL 12 -07-2007

- GERVASI DAMIANO Soc. REAL PADERNOVA Gara del 17-06-2007  
Per indebita entrata sul terreno di gioco durante la gara.

#### “FESTA DELLO SPORT 2007 “

##### GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO

-SQUALIFICA A TUTTO IL 01/07/2007

- CORBELLA CARLO Soc. VITTUONE Gara del 02/07/2007

#### “TORNEO DI CESANO MADERNO “

##### INIBIZIONE A TECNICI

A TUTTO IL 26/07/2007

- CAGLIO ENRICO – TECNICO- Soc.A.C. ALBIATESE – Gara del 9/06/2007 . Per comportamento ripetutamente offensivo e lesivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

## **GIOVANISSIMI DILETTANTI**

### **“TORNEO CITTA' DI TREZZANO ROSA “**

#### **GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO**

SQUALIFICA A TUTTO IL 8/07/2007

-ARDITO LUCA Soc. A.C.BRUGHERIO Gara del 10/06/2007.

Publicato in Milano il 29 giugno 2007

Il Segretario  
(Angelo De Ponti)

Il Presidente  
(Valter Cottini)